

GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. Società di gestione del risparmio

SCHEDA INFORMATIVA

Il presente Documento Informativo (di seguito "Documento") è destinato ai Clienti/Investitori¹ esistenti e ai potenziali Clienti/Investitori di Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito "Generali AM" o "GenAM" o "Società" o "la SGR") ed è stato redatto in conformità al quadro normativo di riferimento applicabile ad una società di gestione del risparmio italiana.

Lo scopo del Documento è quello di fornire informazioni volte ad una chiara e corretta rappresentazione della Società, della natura dei servizi di investimento forniti, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (CIS) commercializzati o promossi (i "Fondi"), della specifica tipologia di strumenti finanziari coinvolti e dei relativi rischi, in modo che il Cliente/Investitore possa prendere decisioni informate sugli investimenti.

Eventuali successive modifiche significative alle informazioni contenute nel presente Documento saranno tempestivamente comunicate al Cliente/Investitore mediante pubblicazione della versione aggiornata del presente Documento sul sito internet della Società:

- per Cliente/Investitore istituzionale: <https://www.generali-am.com/it/en/institutional/about-us>;
- per Cliente/Investitore al dettaglio: <https://www.generali-am.com/it/en/private/about-us>.

¹ Ai fini del presente Documento, la parola "Cliente" si riferisce alla persona fisica o giuridica a cui la Società fornisce servizi e attività di investimento, mentre la parola "Investitore" si riferisce alla persona fisica o giuridica a cui la Società fornisce servizi di gestione collettiva.

Indice

GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. Società di gestione del risparmio	1
A) Informazioni sulla Società e sui servizi che offre	3
B) Informazioni relative alla protezione degli strumenti finanziari e delle attività liquide dei Clienti/Investitori	12
C) Informazioni relative ai Clienti/Investitori	14
D) Informazioni relative alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza.....	16
E) Informazioni relative ai termini essenziali del contratto di gestione del portafoglio e dei Fondi.....	17
F) Ulteriori informazioni sul servizio di gestione patrimoniale individuale	21
G) Integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento	22
H) Strategia per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari dei Fondi in gestione	23
I) Informazioni sui costi e sugli oneri relativi alla fornitura di servizi	23
J) Incentivi.....	24

A) Informazioni sulla Società e sui servizi che offre

Dati aziendali

La Società, con sede legale in Italia, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sede secondaria in Milano 20145, Piazza Tre Torri 1, in Francia - 75009 Paris, Rue Taitbout 89, in Germania - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 nonché in Germania - 60322 Frankfurt am Main, Bockenheimer Anlage 46, in Spagna - 28020 Madrid, Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, e con sede operativa in Italia sita in Trieste 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 1 e in Roma 00187, Via Leonida Bissolati n. 23, appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., C.F., P.IVA n. e iscrizione al Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 01306320324, tel. 040671111 - fax 040 671400, è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 1999 (per contatti Banca d'Italia cliccare il seguente link: Banca d'Italia - Contatti bancaditalia.it) ed iscritta al Registro delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22.

Inoltre, la Società opera in Francia tramite il tied agent Sycomore Global Markets, con sede legale in Parigi, 14 Avenue Hoche, e svolge l'attività di ricezione e trasmissione degli ordini ai sensi dell'articolo 6.4 (b) (iii) della Direttiva 2011/61/UE e dell'articolo 33.2 (g) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per il cliente unico Sycomore Asset Management.

Servizi e attività di investimento esercitabili

La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento:

- Servizio di gestione individuale del portafoglio²;
- gestione collettiva del risparmio;
- commercializzazione di quote e azioni di OICVM e FIA propri e di terzi;
- consulenza in materia di investimenti³;
- ricezione e trasmissione di ordini⁴ ("RTO"); e
- servizi accessori.

(i "Servizi");

Inoltre, ai sensi della normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, la Società svolge attività che consentono la promozione e lo sviluppo della principale attività svolta ("attività connesse").

Mezzi di comunicazione tra il Cliente e la Società

Le comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente e la Società in merito alla fornitura di servizi di investimento, incluso l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono avvenire in forma scritta e devono essere inviate:

- **per la corrispondenza con il Cliente:**
 - all'indirizzo indicato dal Cliente/Investitore alla Società nel contratto di gestione del portafoglio, nel contratto di consulenza in materia di investimenti, nel contratto per il servizio di ricezione e

² Mandato conferito dai clienti per la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento comprendenti uno o più strumenti finanziari (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quinquies)

³ La fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del fornitore di servizi

, per una o più operazioni relative a strumenti finanziari (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies)

⁴ Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, ivi compresa la conclusione di accordi di sottoscrizione o di acquisto o di vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.1)

trasmissione degli ordini di esecuzione (di seguito "i contratti per i servizi di investimento") o nel modulo di sottoscrizione dei Fondi commercializzati dalla Società, ovvero ad altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto;

- **per la corrispondenza con la Società:**

- in Italia, a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio -, 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, n. 1, Trieste, e 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano, PEC: gam@pec.am.general.com o a qualsiasi diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità eventualmente concordate con il Cliente e indicate nel relativo contratto per i servizi di investimento;
- in Francia, a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Succursale Francese - Rue Taitbout 89, 75009 Paris, ovvero a qualsiasi diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità che potranno essere concordate con il Cliente e indicate nel relativo contratto per i servizi di investimento;
- in Germania a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - Tunisstraße 29, 50667 Cologne, o a qualsiasi diverso indirizzo e con eventuali diverse modalità che potranno essere concordate con il Cliente e indicate nel relativo contratto per i servizi di investimento;
- in Spagna a Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Iberian Branch – Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid, o a qualsiasi altro indirizzo e con eventuali diverse modalità che potranno essere concordate con il Cliente e indicate nel relativo contratto per i servizi di investimento.

Lingua utilizzata

Gli accordi per i servizi di investimento, così come tutti i documenti relativi ai Fondi, saranno redatti nella lingua di riferimento del Cliente/Investitore o nella lingua del luogo di domiciliazione del relativo Fondo; la stessa lingua deve essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte tra il Cliente/Investitore e la Società.

Gestione dei reclami

La Società ha adottato procedure idonee a garantire la tempestiva gestione dei reclami da parte dei Clienti/Investitori che vengono presentati per iscritto e comunicati in conformità con le procedure interne previste dalla Procedura Operativa "Gestione dei Reclami". Le procedure adottate prevedono la tenuta di un registro nel quale vengono riportati gli elementi essenziali di ogni reclamo ricevuto e delle misure messe in atto per risolvere la problematica.

La Funzione Compliance è la struttura organizzativa responsabile della gestione dei reclami.

I Reclami devono contenere:

- a) l'eventuale contestazione di un comportamento o di un'omissione imputabile alla Società nei confronti della Società relativa alla fornitura di:
 - un servizio di investimento prestato ai sensi della MiFID⁵, della direttiva OICVM o della direttiva AIFMD; o
 - un servizio di gestione collettiva di portafogli ai sensi della direttiva OICVM.In tale contesto, rientrano anche le tematiche relative ai dati personali relativi ai servizi sopra menzionati.
- b) i dati del reclamante (almeno nome e cognome della persona fisica o la denominazione completa della persona giuridica in caso di persona giuridica);

⁵ Vale a dire, per la Società: Gestione di portafogli individuali, Consulenza in materia di investimenti, Servizi di ricezione e trasmissione di ordini (RTO). Inoltre, l'azienda fornisce marketing diretto e indiretto del proprio CIS, promozione di CIS di terze parti.

- c) la firma (per le lettere cartacee) o analogo riferimento che consenta di identificare con certezza il Cliente/Investitore o potenziale Cliente/Investitore o un atto formale di delega per autorizzare una diversa persona o uno studio legale ad assistere il Cliente/Investitore per suo conto nei confronti di GenAM per la gestione del Reclamo.

Per poter presentare un Reclamo, è necessario scrivere la richiesta a:

in Italia:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio
All'attenzione di: Funzione Compliance
Piazza Tre Torri 1, 20145, Milano;
oppure al seguente indirizzo e-mail: GENAM-Compliance@generali-invest.com

in Francia:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, filiale francese
All'attenzione di: Funzione Compliance
Rue Taitbout 89, 75009 Paris
oppure al seguente indirizzo e-mail: GENAM-Compliance@generali-invest.com

in Germania:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, filiale tedesca
All'attenzione di: Funzione Compliance
Tunisstraße 29, 50667 Cologne, Zweigniederlassung Deutschland
oppure al seguente indirizzo e-mail: GENAM-Compliance@generali-invest.com

in Spagna:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, filiale Iberica
All'attenzione di: Rappresentante Legale della filiale Iberica
Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid
oppure al seguente indirizzo e-mail: ClientServices-Iberia@generali-invest.com

o, in generale, anche per gli altri Paesi UE in cui la Società è autorizzata o dove la Società svolge attività promozionali, è possibile scrivere a:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
All'attenzione di: Funzione Compliance
in via Machiavelli 4, 34132, Trieste, Italia
oppure al seguente indirizzo e-mail: GENAM-Compliance@generali-invest.com

Il reclamante non deve sostenere alcun costo per la presentazione di un reclamo.

La Funzione Compliance, su richiesta o al momento della conferma di ricezione di un Reclamo, fornisce informazioni scritte in merito al processo di gestione dei Reclami della Società e alla disponibilità di un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.

Qualora particolari esigenze necessitino di tempi più lunghi rispetto a quello ufficialmente indicato nel Documento Informativo (60 giorni dal ricevimento del Reclamo), la Funzione Compliance fornisce al Cliente/Investitore informazioni sui tempi necessari per predisporre una risposta completa, in ogni caso entro il termine massimo.

L'esito finale del reclamo, contenente le decisioni della Società, sarà, di norma, comunicato per iscritto al Cliente/Investitore entro 60 giorni dal ricevimento.

Risoluzione alternativa delle controversie ("ADR")

La Società aderisce a diversi organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in base ai Paesi nei quali fornisce i propri servizi e svolge le proprie attività di investimento.

Per organismo ADR si intende qualsiasi ente, comunque denominato o indicato, istituito su base duratura, che offre la risoluzione di una controversia mediante una procedura ADR e che è iscritto conformemente alla Direttiva 2013/11/UE.

In linea generale, i Clienti/Investitori di GenAM possono rivolgersi agli organismi, sotto riportati, presenti nel Paese in cui la Società presta i propri servizi e, in ogni caso, possono rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie italiano ("ACF" – Arbitrator for Financial Disputes).

L'ACF è l'organismo accessibile per Clienti/Investitori dei Paesi nei quali la Società opera in regime di libera prestazione dei servizi.

➤ *Ombudsman Italiano (Arbitro per le Controversie Finanziarie)*

La SGR aderisce all'arbitrato previsto dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito l'"**Arbitro**"), previsto dal Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, in attuazione della direttiva 2013/11/UE relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed efficace dal 9 gennaio 2017.

I Clienti/Investitori al dettaglio che non sono soddisfatti dell'esito del loro Reclamo, o che non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni, possono presentare ricorso all'Arbitro prima di ricorrere ai tribunali. Le controversie relative al rispetto, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza, previsti a tutela dell'investitore nella prestazione dei servizi di investimento, possono essere sottoposte all'Arbitro.

Sono escluse: (i) le controversie di valore superiore a 500.000 euro; (ii) controversie aventi ad oggetto danni che non siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza e (iii) controversie aventi ad oggetto danni non-patrimoniali.

Il diritto di ricorso all'Arbitro non può essere rinunciato dall'investitore e può sempre essere esercitato, anche quando l'accordo di copertura del servizio contenga clausole che prevedano l'affidamento delle controversie ad altri organi di risoluzione stragiudiziale. Per tutte le informazioni relative ai ricorsi all'Arbitro e all'organizzazione e al funzionamento di tali ricorsi, si prega di fare riferimento al sito web dell'Arbitro <https://www.acf.consob.it/>.

Al fine di proporre un'azione relativa ad una controversia relativa al contratto sottoscritto, il Cliente/Investitore è tenuto a svolgere preventivamente la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine, la SGR e il Cliente/Investitore possono ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (disponibile sul sito internet: www.giustizia.it), purché specializzato in contenzioso bancario e finanziario.

Con l'espletamento della suddetta procedura con l'Arbitro, il Cliente/Investitore sarà esonerato dall'obbligo di espletamento preventivo della procedura di mediazione come previsto al precedente paragrafo.

➤ *Ombudsman Francese*

Il Difensore civico dell'Autorità dei mercati finanziari (AMF) è un difensore civico dei consumatori e qualsiasi investitore, consumatore (persona fisica) o non professionista (persona giuridica senza scopo di lucro, come un'associazione) che abbia una controversia individuale con un intermediario

finanziario può rivolgersi a lui, in quanto si tratta di un servizio pubblico gratuito previsto dalla legge.

Ai sensi dell'articolo L.612-2 del Codice del consumo francese, il Difensore civico non è autorizzato a intervenire nelle seguenti circostanze:

- il consumatore non può dimostrare di aver prima tentato di risolvere la controversia direttamente con il professionista tramite un reclamo scritto;
- la controversia è già stata esaminata da un altro difensore civico o da un tribunale;
- il consumatore presenta la richiesta al Difensore civico più di un anno dopo aver inviato il reclamo scritto al professionista.

In caso di mancata risposta entro due mesi, o se la risposta non è soddisfacente per l'investitore, è possibile contattare il mediatore dell'AMF nei seguenti modi:

- preferibilmente compilando il modulo online disponibile al seguente link: [Demande de médiation | AMF](#)

oppure,

- per posta al seguente indirizzo: Médiateur de l'AMF – 17, place de la Bourse – 75002 PARIGI

In caso di controversia transfrontaliera⁶:

Al fine di determinare la propria giurisdizione nelle controversie transfrontaliere, il Mediatore effettuerà una valutazione caso per caso, tenendo conto in particolare dei seguenti fattori:

- lo status dell'entità interessata, e in particolare se il professionista svolge le proprie attività in Francia tramite una succursale o ha una filiale autorizzata dall'AMF;
- il motivo della richiesta, in particolare il tipo di investimento in questione e l'oggetto del reclamo, che determinerà la ripartizione della competenza tra l'autorità del paese di origine e l'autorità del paese ospitante ai sensi del diritto europeo;
- il contenuto delle condizioni generali dell'istituto finanziario (e in particolare se un mediatore dei consumatori, ai sensi della direttiva 2013/11/UE, di un altro paese europeo è designato come competente).

Il diritto di adire le vie legali rimane impregiudicato dalle procedure di risoluzione delle controversie.

➤ *Ombudsman tedesco*

Il rapporto giuridico tra Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio e l'investitore in OICVM tedeschi e FIA tedeschi, nonché i rapporti precontrattuali, sono regolati dal diritto tedesco.

La sede legale di Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio è il foro competente non esclusivo per le azioni legali intentate dall'investitore contro la società derivanti dal rapporto contrattuale, salvo disposizioni di legge imperative che prevedano un foro competente diverso. L'esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie contro Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio è regolata dal diritto italiano.

Gli investitori che sono consumatori (vedere la seguente definizione) e residenti in un altro paese dell'UE possono anche adire un tribunale competente del loro luogo di residenza.

L'indirizzo di Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio è:
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste, Italia.

Per far valere i propri diritti, gli investitori possono adire le vie legali dinanzi ai tribunali ordinari o, ove disponibili, avviare procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

La società si è impegnata a partecipare alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a un

⁶ Ai sensi dell'articolo L. 611-1 del Codice del consumo francese, una controversia transfrontaliera è definita, nel contesto della mediazione dei consumatori, come una controversia derivante da un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, quando quest'ultimo non era residente nello stesso paese europeo del professionista alla data di conclusione del contratto.

collegio arbitrale dei consumatori. In caso di controversie, i consumatori possono rivolgersi all'"Ombudsstelle für Investmentfonds" (Difensore Civico dei Fondi di Investimento) del Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (Associazione Federale per gli Investimenti e la Gestione Patrimoniale) delle Isole Vergini Britanniche in qualità di collegio arbitrale dei consumatori competente. Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio partecipa alle procedure di risoluzione delle controversie dinanzi a tale collegio arbitrale.

I recapiti dell'"Ombudsstelle für Investment fonds" sono i seguenti:

Ufficio dell'Ombudsman di BVI
Associazione Federale per gli Investimenti e la Gestione Patrimoniale e.V.
Unter den Linden 42 10117 Berlino
Telefono: (030) 6449046-0
Fax: (030) 6449046-29
Email info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

I consumatori sono persone fisiche che investono nel fondo per uno scopo che non è prevalentemente commerciale o autonomo, ovvero che agiscono per scopi privati.

In caso di controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del Codice Civile tedesco (BGB) relative ai contratti a distanza per servizi finanziari, le parti interessate possono anche rivolgersi al collegio arbitrale della Deutsche Bundesbank.

I recapiti sono i seguenti:

Commissione Arbitrale della Deutsche Bundesbank
Casella Postale 11 12 32 60047 Francoforte,
Email: schlichtung@bundesbank.de
www.bundesbank.de

Il diritto di adire le vie legali rimane impregiudicato dalla procedura di risoluzione delle controversie.

➤ *Ombudsman Spagnolo*

In Spagna non è possibile rivolgersi direttamente all'Ombudsman locale senza aver prima presentato un reclamo alla Società.

Più in dettaglio, le decisioni che concludono le procedure di gestione dei reclami e delle richieste di risarcimento dovranno menzionare espressamente il diritto del reclamante, in caso di disaccordo con l'esito della decisione, di deferire la questione al Servizio Reclami della CNMV, alla Banca di Spagna o alla Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensione, a seconda dell'oggetto del reclamo.

Inoltre, se sono trascorsi due (2) mesi senza che la Funzione di Conformità abbia emesso una decisione, il reclamante può deferire la questione al Servizio Reclami dell'autorità competente.

Nel caso in cui il reclamante sia considerato un consumatore (ai sensi della Legge 7/2017, del 2 novembre, che recepisce nell'ordinamento spagnolo la Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo), ha un periodo di un (1) anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta preliminare alla Filiale o alla Funzione di Conformità per presentare il suo reclamo all'autorità di vigilanza finanziaria corrispondente, a condizione che si verifichi una delle seguenti situazioni:

- se è trascorso un (1) mese senza che la Funzione di Conformità abbia risolto il reclamo o la richiesta, o

- per non essere d'accordo con la risoluzione emessa dal SAC della Filiale.

Informazioni/documentazione fornita all'investitore che riferisce sull'attività svolta

In relazione allo specifico servizio di investimento di gestione del portafoglio, la Società invia mensilmente al Cliente report sull'attività svolta al termine del periodo di rendicontazione secondo le modalità e i contenuti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, per tutti i servizi di investimento forniti, la Società invia una relazione annuale al cliente al dettaglio sui servizi prestati, nonché al cliente professionale se quest'ultimo ha espressamente richiesto di ricevere una relazione annuale, unitamente alla relazione SFDR ex-post richiesta dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sull' informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") per i singoli portafogli classificati ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 SFDR e ai portafogli SFDR di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi considerino i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 7 SFDR.

GenAM fornirà inoltre al Cliente - entro aprile di ogni anno solare - rapporti separati su costi e oneri, SHRD II e incentivi secondo le normative applicabili. La suddetta informativa viene inviata al domicilio del Cliente, come risultante dal contratto relativo al servizio di investimento o ad ogni altro indirizzo che dovesse essere successivamente comunicato.

Ulteriori informazioni possono essere concordate nell'accordo che disciplina il/i servizio/i fornito/i tra il Cliente e la Società.

Nell'erogazione del servizio di gestione del portafoglio individuale, la Società informa il Cliente quando il valore totale del portafoglio, valutato all'inizio di ogni periodo di riferimento soggetto a comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione viene effettuata entro la fine del giorno in cui la soglia viene superata (o il giorno successivo, se viene superata in un giorno non lavorativo).

Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva di portafogli, la Società mette a disposizione – per ogni ordine (sottoscrizione, switch, rimborso) effettuato dall'Investitore sul/sui Fondo/Fondi a cui partecipa, una comunicazione su supporto durevole che ne conferma l'esecuzione da parte della Società. La presente comunicazione è inviata all'Investitore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I rendiconti dei Fondi sono pubblicati sul sito web della Società e possono essere ottenuti dall'Investitore su un supporto durevole. È inoltre diritto dell'Investitore richiedere che tali rapporti siano inviati al proprio indirizzo di corrispondenza.

Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Società aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito a tutela dei clienti/investitori (sito <http://fondonazionaledigaranzia.it/>). Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza i clienti/investitori, nei limiti dell'importo previsto dall'art. 5 del Decreto Erario 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e dal servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei confronti di Intermediari in caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o previo accordo con gli Intermediari stessi.

Nei termini e con le modalità più chiaramente indicate nel Regolamento Operativo approvato con i Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 giugno 1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2007, l'investitore

in possesso dei requisiti può presentare una richiesta di indennizzo, inviando al Fondo una raccomandata con ricevuta di ritorno.

La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.

Prevenzione dei reati finanziari e lotta alla corruzione

La Società ha adottato la politica antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (“Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing Policy”), la politica sanzioni internazionali (“International Sanctions Policy”) e la politica anticorruzione (“Anti-Bribery & Corruption Policy”), definendo il quadro attraverso il quale gestisce i rischi legati ai reati finanziari e alla corruzione e applica i più elevati *standard* in materia.

La Società, in linea con gli standard di Generali Investments Holding e del Gruppo Generali e degli obblighi normativi di cui è destinataria, è fermamente impegnata a partecipare attivamente negli sforzi della comunità internazionale nella lotta alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo, ivi incluso il finanziamento delle armi di distruzione di massa.

La Società assicura inoltre il rispetto dei requisiti internazionali in materia di sanzioni internazionali come definiti da Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti e ogni altra autorità locale, a condizione che non siano in contrasto o in conflitto con la vigente normativa europea. La Società adotta una politica di tolleranza zero verso la corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi violazione di programmi sanzionatori internazionali e si impegna a mantenere idonei presidi interni e ad astenersi dall’instaurare o proseguire rapporti, o dall’effettuare attività di investimento, in violazione delle normative sanzionatorie vigenti.

La Società si astiene dal gestire beni o effettuare o eseguire operazioni di investimento in violazione dei predetti standard e limita o si astiene dall’operare nei paesi a maggior rischio di sanzioni internazionali, corruzione, riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ivi incluso il finanziamento delle armi di distruzione di massa (l’elenco aggiornato dei paesi con restrizioni è disponibile nella sezione “sanzioni internazionali” del sito web: <https://www.generali-investments.com/global/en/institutional>).

Politica sui conflitti di interesse

La Società ha adottato una politica dedicata per l’identificazione dei tipi di conflitti di interesse che possono sorgere nella fornitura ai propri Clienti/Investitori di servizi di investimento e attività accessorie, e del servizio di gestione collettiva del risparmio, in maniera diretta tra la Società (inclusi i suoi dirigenti, dipendenti e/o persone direttamente o indirettamente collegate alla Società) e il Cliente/Investitore o indirettamente tra i diversi Clienti/Investitori della Società, ai sensi del quadro normativo vigente nonché delle linee guida emanate da Assicurazioni Generali in quanto Capogruppo del Gruppo Generali di cui GenAM fa parte.

La Società ha inoltre adottato e sviluppato una procedura operativa per la gestione efficace dei conflitti di interesse che incidono negativamente sugli interessi del Cliente/Investitore.

GenAM fornisce ai Clienti/Investitori, potenziali ed effettivi, una descrizione sintetica della Politica sul Conflitto di Interessi. Le informazioni generali sulla gestione dei conflitti di interesse sono disponibili in un estratto della Politica sui conflitti di interesse pubblicato sul sito web della Società: <https://www.generali-am.com/>.

Le informazioni sui conflitti di interessi sono aggiornate e accessibili in modo continuo tramite tale sito web per tutto il tempo ragionevolmente necessario affinché il Cliente/Investitore possa consultarle.

Inoltre, GenAM fornirà ai Clienti/Investitori potenziali o effettivi che ne facciano richiesta, maggiori dettagli sulla Politica sopracitata.

Politica di esecuzione/trasmissione degli ordini e sedi di negoziazione

La Società ha stabilito e implementato una politica di Best Execution per definire le misure e i criteri volti ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti/Investitori quando esegue ordini su strumenti finanziari e quando trasmette ordini a terzi per la loro esecuzione, agendo in conformità con i migliori interessi dei propri Clienti/Investitori.

La politica identifica, in relazione a ciascuna classe di strumenti, le entità con cui vengono effettuati gli ordini o a cui GenAM trasmette gli ordini per l'esecuzione, a condizione che tali entità dispongano di accordi di esecuzione che consentano alla Società di adempiere ai propri obblighi quando effettua o trasmette ordini a tale entità per l'esecuzione.

GenAM fornisce ai Clienti/Investitori informazioni adeguate su tali obbligazioni e sulle entità scelte per l'esecuzione, riepilogando e rendendo pubbliche, su base annuale, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento in termini di volumi di negoziazione in cui hanno trasmesso o collocato gli ordini dei clienti per l'esecuzione nell'anno precedente e informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.

La politica fornisce ai Clienti/Investitori i seguenti dettagli su:

- (a) un resoconto della relativa importanza attribuita dalla Società;
- (b) un elenco delle sedi di esecuzione su cui la Società fa notevole affidamento nell'adempimento del proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere su base coerente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti/investitori e specificare quali sedi di esecuzione sono utilizzate per ciascuna classe di strumenti finanziari, per gli ordini dei clienti/investitori al dettaglio, ordini professionali di clienti/investitori e operazioni di finanziamento titoli;
- (c) un elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione, compresi fattori qualitativi quali i sistemi di compensazione, gli interruttori automatici, le azioni programmate o qualsiasi altra considerazione pertinente, e l'importanza relativa di ciascun fattore; le informazioni sui fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione per l'esecuzione devono essere coerenti con i controlli utilizzati dalla Società per dimostrare ai clienti/investitori che la migliore esecuzione è stata raggiunta in modo coerente in sede di revisione dell'adeguatezza della sua politica e delle sue disposizioni;
- (d) il modo in cui i fattori di esecuzione dei costi di prezzo, la velocità, la probabilità di esecuzione e qualsiasi altro fattore rilevante sono considerati come parte di tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente/investitore;
- (e) se del caso, l'informazione che l'impresa esegue ordini al di fuori di una sede di negoziazione e le relative conseguenze;
- (f) un avvertimento chiaro ed evidente che qualsiasi istruzione specifica da parte di un cliente/investitore potrebbe impedire alla Società di adottare le misure che ha progettato e implementato nella sua politica di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione di tali ordini in relazione agli elementi coperti da tali istruzioni;
- (g) una sintesi del processo di selezione delle sedi di esecuzione, delle strategie di esecuzione utilizzate, delle procedure e dei processi utilizzati per analizzare la qualità dell'esecuzione ottenuta e delle modalità con cui la Società monitora e verifica che siano stati ottenuti i migliori risultati possibili per i clienti/investitori.

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso la politica di Best Execution adottata da GenAM e di accettarla espressamente. Il Cliente fornisce inoltre il suo previo consenso, espresso e generale, al fatto che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione, sistema organizzato di negoziazione)⁷.

⁷ Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), art. 4(1), nn. 21-24, definisce:

o (21) "mercato regolamentato": un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che riunisce o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari – nel sistema e conformemente alle sue regole non discrezionali – in modo da dare luogo a un contratto, relativamente agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione secondo le sue regole e/o sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della presente direttiva;

o (22) "sistema multilaterale di negoziazione" o "MTF": un sistema multilaterale, amministrato da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che

Luogo _____

Data _____

Firma del Cliente _____

La Società informerà i propri Clienti/Investitori di eventuali modifiche sostanziali apportate alle modalità di esecuzione degli ordini e alla politica di esecuzione adottata. Le informazioni di cui sopra e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito web pubblico: <https://www.generali-am.com/it/en/institutional/about-us>.

Registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

Per la fornitura di servizi e attività di investimento, la Società applica una politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche redatta in conformità con la legislazione applicabile. A tal proposito, il Cliente/Investitore (in particolare per il servizio di investimento di ricezione e trasmissione degli ordini) prende atto e autorizza che le conversazioni e le comunicazioni siano registrate e che una copia delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni con il Cliente/Investitore sarà disponibile, su richiesta, per un periodo di 5 anni e, ove richiesto dall'autorità competente, per un periodo massimo di sette anni.

B) Informazioni relative alla protezione degli strumenti finanziari e delle attività liquide dei Clienti/Investitori

Procedure per il deposito di strumenti finanziari e attività liquide presso i depositari

Per quanto riguarda il servizio di investimento di gestione individuale di portafogli fornito da GenAM, tutte le attività liquide e gli strumenti finanziari che possono di volta in volta derivare dal servizio di gestione di portafogli svolto dalla Società per conto del Cliente, sono depositati in conti cassa e conti titoli di proprietà del Cliente e dedicati esclusivamente al servizio di investimento. Ciò garantisce una netta separazione tra i conti appartenenti al Cliente e i conti appartenenti a GenAM.

Il Cliente ha la libertà di incaricare la banca di trasferire contanti e titoli da/verso questi conti a condizione che ne dia preavviso a GenAM. La durata della comunicazione preventiva è concordata e definita nel Contratto di Gestione patrimoniale (IMA) stipulato tra il Cliente e GenAM.

La banca depositaria è scelta dal Cliente, che ha anche il rapporto contrattuale. Alla Società è conferita la facoltà di operare su tali conti in virtù di una procura sottoscritta dal Cliente e notificata alle banche. La banca depositaria può eventualmente fare affidamento su una banca sub-depositaria a seconda della geografia e della natura delle operazioni.

Di norma, le istruzioni vengono inviate alle banche depositarie tramite SWIFT, direttamente dal sistema o tramite internet banking (in questi casi non è richiesta alcuna conferma da parte delle banche). Ciò garantisce la tempestiva trasmissione dal sistema della Società di tutti gli ordini una

riunisce interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari – nel sistema e conformemente alle sue regole non discrezionali – in modo da dare luogo a un contratto conformemente al titolo II della presente direttiva;
o (23) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema multilaterale che non è un mercato regolamentato o un MTF e in cui molteplici interessi di acquisto e vendita di terzi in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati possono interagire nel sistema in modo da dare luogo a un contratto conformemente al titolo II della presente direttiva;
o (24) «sede di negoziazione»: mercato regolamentato, MTF o OTF.

volta che questi sono stati abbinati alle controparti. Inoltre, ciò garantisce la separazione dei compiti, dato che l'istruzione può essere inviata solo dopo l'approvazione di due persone autorizzate. Le istruzioni di regolamento possono essere inserite nel sistema solo da utenti appartenenti ad un team diverso ("segregazione di responsabilità") a seguito di una richiamata con la controparte eseguita come da procedura interna. Come soluzione di backup nel caso in cui nessuno dei due sistemi menzionati (SWIFT e home banking) funzioni, le istruzioni di pagamento vengono inviate via fax. Per motivi di sicurezza, il fax deve essere firmato da due persone investite del potere di autorizzare le istruzioni. Con le banche depositarie è in atto una procedura di richiamata, in base alla quale le banche devono contattare una persona diversa da quella che ha ordinato il pagamento per confermare i dettagli prima di eseguirlo.

La riconciliazione dei movimenti di cassa e titoli e dei saldi dei conti cassa e titoli viene effettuata quotidianamente con i flussi di informazioni elettroniche (ad esempio, SWIFT MT940 e MT535) ricevuti dalle banche depositarie. Le prove fornite dalle banche depositarie sono confrontate con le prove fornite dal sistema per la data di valuta uguale (data di valuta + 1). Eventuali discrepanze sono tempestivamente segnalate dal team incaricato della riconciliazione ai team preposti all'analisi e alla risoluzione in base alla tipologia di operazioni e di sicurezza (regolamento di obbligazioni/equity, regolamento di derivati, gestione delle garanzie, corporate actions, ecc.). Per un numero residuo di banche che non supportano i messaggi SWIFT, la riconciliazione viene effettuata manualmente con l'estratto conto fornito in forma alternativa (e.g. pdf, xls) via e-mail.

Depositi presso enti non UE

Nel caso di depositi presso enti extra-UE, l'ordinamento giuridico, le disposizioni di vigilanza e le regole di regolamento possono differire sostanzialmente da quelle in vigore all'interno dell'UE (in particolare per quanto riguarda le regole per l'identificazione separata delle attività dei clienti); pertanto, prima di depositare gli strumenti finanziari o le somme di denaro appartenenti al Cliente/Investitore in uno Stato extra UE, la Società prende conoscenza delle norme vigenti e dei potenziali effetti che l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico extra UE potrebbe avere sui diritti del Cliente/Investitore e tiene in considerazione il fatto che, In tali casi, l'autorità di controllo non sarà in grado di garantire il rispetto della normativa vigente.

In particolare, la Società non deposita i beni dei clienti presso persone stabilite in paesi le cui leggi non prevedono regolamentazione e forme di supervisione per le entità coinvolte nella custodia e nell'amministrazione di strumenti finanziari a meno che non sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi richiedono per iscritto alla Società di depositarli presso tale entità;
- b) La natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento o delle attività ad essi connessi richiede che essi siano depositati presso una determinata entità.

Quando la legge nazionale non consente di identificare gli strumenti finanziari del Cliente/Investitore detenuti da terzi separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o della Società, la Società informerà il Cliente/Investitore e fornirà una chiara indicazione dei rischi connessi.

Scritture contabili presso la Società

La Società redige specifiche registrazioni contabili degli strumenti finanziari e del denaro del Cliente/Investitore presso la propria sede.

Tali registrazioni si riferiscono a ciascun Cliente/Investitore e sono suddivise per tipologia di servizio e attività fornita, nonché l'indicazione del custode di tali beni.

Le registrazioni sono sempre prontamente aggiornate in modo da poter ricostruire con precisione la posizione di ogni Cliente in qualsiasi momento. Esse sono inoltre regolarmente riconciliate - tenendo conto della frequenza e del volume delle operazioni concluse nel periodo - con i rendiconti (disponibilità liquide e strumenti finanziari) prodotti dai depositari.

I registri della Società includono la data dell'operazione, la data di regolamento prevista dal contratto e la data di regolamento effettivo delle singole transazioni relative ai beni dei clienti.

La Società non compensa le posizioni (liquide o in strumenti finanziari) dei singoli clienti/investitori. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione e il regolamento di margini con terze parti, la Società adatterà particolare attenzione a garantire che le posizioni di ciascun Cliente/Investitore relative a tali margini siano mantenute costantemente separate al fine di evitare compensazioni tra margini incassati e margini da versare relativi a operazioni effettuate per conto di clienti diversi o per conto proprio. Infine, per le operazioni su strumenti derivati quotati in mercati regolamentati, a seconda delle prassi contrattuali adottate dai relativi intermediari, può essere stabilita una garanzia o un privilegio sulle attività liquide/strumenti finanziari in portafoglio a copertura degli impegni derivanti dalle suddette operazioni.

C) Informazioni relative ai Clienti/Investitori

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di protezione

Nel momento in cui i Clienti/Investitori entrano in relazione con la Società mediante la sottoscrizione del contratto per i servizi di investimento o la sottoscrizione dei Fondi commercializzati dalla Società, quest'ultima, eventualmente per il tramite del soggetto nominato distributore dei Fondi, comunica al Cliente/Investitore la classificazione assegnata ai sensi della normativa vigente:

- Cliente al dettaglio o
 - Cliente professionale o
 - Controparte qualificata Cliente (applicabile solo per il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini)
- Clienti Retail: sono i Clienti/Investitori che non sono classificati come Controparti Qualificate o Clienti Professionali ai quali è fornita la massima tutela.
 - Clienti professionali: sono clienti/investitori che possiedono l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare correttamente i rischi in cui incorrono. Il regolamento ha individuato le categorie di soggetti che, per loro natura, sono da considerarsi Clienti Professionali distinguendo tra "Clienti/Investitori Professionali per sé" e "Clienti/Investitori Professionali su richiesta".
 - I "Clienti Professionali per sé" sono suddivisi in:
 - pubblici professionali (come il Governo della Repubblica Italiana e la Banca d'Italia) e
 - professionista privato (Soggetti che devono essere autorizzati o regolamentati per operare sui mercati finanziari quali istituti di credito, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, compagnie di assicurazione, Organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione di tali schemi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, altri operatori istituzionali, di materie prime e derivati su merci, locali e grandi società⁸).

⁸ Imprese di grandi dimensioni che soddisfano due dei seguenti requisiti dimensionali su base societaria:

Con riferimento a tali Clienti/Investitori, la Società effettua una valutazione sostanziale delle loro caratteristiche per determinare se sono idonei ad essere classificati come Clienti/Investitori Professionali.

- Per "Clienti Professionali su richiesta" si intendono i Clienti/Investitori che, pur non appartenendo alle categorie sopra indicate, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come Professionisti. Tuttavia, non si presume che tali Clienti/Investitori possiedano la conoscenza e l'esperienza del mercato e la Società intraprenderà un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente/Investitore, per assicurare, alla luce della natura delle transazioni o dei servizi previsti, che il Cliente/Investitore sia in grado di prendere decisioni di investimento e comprendere i rischi connessi.

Nel corso di tale valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

- il Cliente/Investitore ha effettuato operazioni, di dimensioni significative, sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni per trimestre nei quattro trimestri precedenti.,
 - la dimensione del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente/Investitore, definita come comprensiva di depositi in contanti e strumenti finanziari, supera i 500.000 EUR,
 - il Cliente/Investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale, che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- Controparti qualificate: configurabili solo con riferimento all'erogazione del servizio di investimento di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché dei relativi servizi accessori.

È responsabilità del Cliente/Investitore informare la Società di eventuali cambiamenti di stato che potrebbero influire sulla sua classificazione, fatto salvo il diritto della Società di modificare la classificazione di qualsiasi Cliente/Investitore, che non soddisfi più i requisiti di una classificazione precedentemente assegnata.

I Clienti/Investitori al dettaglio hanno il diritto di richiedere una diversa classificazione (in relazione a un particolare servizio di investimento, a una specifica transazione, a un determinato tipo di prodotto). A seguito di tale richiesta, la Società informa il Cliente/Investitore, su un supporto durevole, delle conseguenze di tale cambiamento in termini di diversa protezione applicata dalla Società.

Al fine di dare attuazione alla scelta del Cliente/Investitore, il Cliente/Investitore è tenuto a firmare una dichiarazione in cui conferma di aver compreso le conseguenze della scelta effettuata.

Se il Cliente/Investitore fornisce questa conferma, la Società valuta le sue caratteristiche e l'idoneità ad essere trattato come Cliente Professionale o Cliente Controparte Qualificata se del caso, e lo informa se la richiesta è stata accettata o meno.

Se un Cliente/Investitore, classificato come Cliente Professionale o Cliente Controparte Qualificata, chiede di essere trattato come Cliente al dettaglio, in generale o per una specifica transazione o classe di operazioni, la Società si riserva il diritto di sospendere l'attività svolta a beneficio del portafoglio del Cliente/Investitore con effetto immediato (ed eventualmente di recedere dall'accordo). La Società può, di propria iniziativa, trattare un Cliente/Investitore, classificato come cliente professionale come cliente al dettaglio.

-
- totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR
 - Fondi propri: 2 000 000 EUR

D) Informazioni relative alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza

Quando fornisce servizi di investimento, la Società ottiene dal Cliente tutte le informazioni necessarie per garantire che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari siano adatti e/o appropriati per il Cliente, al fine di consentire alla Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

La Società otterrà dai Clienti o potenziali Clienti tali informazioni per comprendere i fatti essenziali relativi alle sue esigenze finanziarie e per avere una base ragionevole per determinare, tenendo in debita considerazione la natura e l'entità del Servizio fornito, che la transazione specifica da raccomandare o avviare nel corso della fornitura di un servizio di gestione del portafoglio soddisfi i seguenti criteri:

- a) soddisfa gli obiettivi di investimento del Cliente in questione, inclusa la tolleranza al rischio del Cliente e qualsiasi preferenza di sostenibilità;
- b) è tale che il Cliente sia in grado di sostenere finanziariamente qualsiasi rischio di investimento correlato coerente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) È tale che il cliente abbia l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Quando un'impresa di investimento presta un servizio di investimento a un cliente professionale, ha il diritto di presumere che, in relazione ai prodotti, alle operazioni e ai servizi per i quali è classificata, il cliente possieda il necessario livello di esperienza e conoscenza.

Laddove tale servizio di investimento consista nella fornitura di consulenza in materia di investimenti a un "Cliente professionale per sé", la Società avrà il diritto di presumere, ai fini del punto (b) di cui sopra, che il Cliente sia in grado di sostenere finanziariamente qualsiasi rischio di investimento correlato coerente con gli obiettivi di investimento di tale Cliente.

Qualora, nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, la Società non ottenga le informazioni richieste, non raccomanderà servizi di investimento o strumenti finanziari al Cliente, o potenziale Cliente.

Quando fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, la Società non raccomanda o decide di fare trading in cui nessuno dei servizi o degli strumenti finanziari è adatto al Cliente. Ciò vale anche in caso di istruzioni specifiche del cliente.

Un'impresa di investimento ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dai suoi clienti o potenziali clienti, a meno che non sia consapevole o debba essere consapevole del fatto che tali informazioni sono manifestamente non aggiornate, inesatte o incomplete.

In generale, la Società non commercializza direttamente i Fondi agli investitori al dettaglio. Tuttavia in circostanze eccezionali, alcuni investitori al dettaglio che inizialmente hanno sottoscritto quote di un Fondo tramite un distributore potrebbero successivamente cessare di mantenere un rapporto con tale distributore e, di conseguenza, essere collegati direttamente alla Società ("Investitori Disintermediati"). Tali situazioni rimangono marginali e non devono in alcun caso essere considerate come una distribuzione attiva agli investitori al dettaglio.

Gli investitori disintermediati non possono richiedere ulteriori sottoscrizioni o eseguire cambi tra fondi; tuttavia, potrebbero richiedere di riscattare parzialmente o totalmente le loro quote/azioni del/dei Fondo/Fondi. In caso di rimborso parziale, se tali Investitori sono classificati come investitori al dettaglio, la Società effettua un test di appropriatezza al fine di valutare la conoscenza e l'esperienza degli investitori nel campo degli investimenti.

In tal caso, se la Società ritiene che l'operazione richiesta relativa al servizio fornito non sia appropriata per l'investitore disintermediato, avverte l'investitore disintermediato di tale situazione.

L'avviso viene fornito in un formato standardizzato.

E) Informazioni relative ai termini essenziali del contratto di gestione del portafoglio e dei Fondi

Condizioni essenziali del contratto di gestione del portafoglio

Il contratto di gestione del portafoglio ha ad oggetto la prestazione del servizio individuale di gestione del portafoglio da parte della Società, secondo i criteri di investimento scelti dal Cliente. Le caratteristiche gestionali comprendono:

- a) i tipi di strumenti finanziari che possono essere investiti, nonché i rischi associati;
- b) le tipologie di operazioni che possono essere effettuate sui suddetti strumenti e beni;
- c) l'eventuale utilizzo della leva finanziaria;
- d) il benchmark con cui sarà confrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
- e) gli obiettivi di gestione.

Gli elementi di cui ai punti da a) a d) sono descritti di seguito.

o Tipi di strumenti finanziari

Fermo restando quanto previsto dall'accordo e dalla relativa linea di gestione scelta dal Cliente, gli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente o costituire l'investimento dei Fondi sono classificati come segue:

- a) azioni societarie e altri strumenti finanziari equivalenti ad azioni in società, società di persone o altri enti e certificati di deposito azionari;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relative a tali titoli;
- c) qualsiasi altro strumento finanziario normalmente negoziato che consenta l'acquisto o la vendita degli strumenti finanziari di cui ai punti precedenti;
- d) qualsiasi altro strumento finanziario che preveda un regolamento a pronti determinato con riferimento agli strumenti finanziari menzionati nei punti precedenti o a valute, tassi d'interesse, rendimenti, materie prime, indici o parametri;
- e) "strumenti del mercato monetario": categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali buoni del tesoro, certificati di deposito e cambiali commerciali;
- f) quote di un organismo di investimento collettivo;
- g) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- i) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- l) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto i) della presente sezione e non abbiano

- scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.;
- m) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
 - n) Contratti per differenza ("CFD");
 - o) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
- Valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Al fine di valutare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari, la Società prende in considerazione i seguenti fattori di rischio:

- a) Rischio di variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche specifiche della società emittente (la sua solidità finanziaria e le prospettive economiche dei settori in cui opera) e dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare più o meno significativamente a seconda della sua natura. Infatti, le variazioni **del prezzo delle azioni** sono generalmente legate alle prospettive di reddito delle società emittenti e possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle **obbligazioni** è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse e dei tassi di mercato e dalle valutazioni sulla capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza;
- b) Rischio di liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ovvero la loro capacità di essere prontamente trasformati in denaro, senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui vengono negoziati. In generale, gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati sono più liquidi e quindi meno rischiosi, in quanto sono più facilmente mobilitabili rispetto a quelli non negoziati su tali mercati. Inoltre, la mancanza di una quotazione ufficiale rende difficile valutare il valore effettivo di uno strumento finanziario la cui determinazione è soggetta a valutazioni discrezionali;
- c) rischio di cambio: per l'investimento - diretto o indiretto - in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella della linea di gestione o del Fondo, deve essere presa in considerazione la variabilità del tasso di cambio tra la valuta di riferimento della linea di gestione o del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per l'apertura di tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, anche una lieve variazione dei prezzi di mercato ha un impatto amplificato sul portafoglio gestito o sul Fondo in termini di guadagno o perdita rispetto a quando non si utilizza la leva finanziaria.
- e) Altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti possono esporre l'investitore a rischi aggiuntivi associati al fatto che tali mercati possono essere regolamentati in modo tale da offrire livelli ridotti di garanzia e protezione agli investitori. Devono essere considerati anche i rischi legati alla situazione politica e finanziaria del paese degli enti emittenti. Investire in strumenti finanziari o partecipare a operazioni che combinano due o più strumenti o servizi finanziari diversi può comportare rischi superiori ai rischi associati alle singole componenti.

I rischi associati alle diverse strategie di investimento, tra gli altri, sono mappati e classificati in una "Mappa dei Rischi", approvata dal Consiglio di Amministrazione e rivista almeno una volta all'anno, al fine di garantirne l'adequatezza e la completezza: per la valutazione dei rischi identificati nella "Mappa dei Rischi" viene utilizzato un approccio quantitativo e/o qualitativo, eventualmente

differenziato per portafoglio sulla base delle relative normative di riferimento, delle politiche e procedure aziendali o di specifiche indicazioni contenute nei mandati e nei regolamenti/statuti di gestione.

Si riferiscono ai rischi finanziari (tassi di interesse, volatilità dei tassi di interesse, prezzo delle azioni, volatilità delle azioni, immobili, valuta, concentrazione), ai rischi di credito (allargamento degli spread, credit default, default della controparte), ai rischi di liquidità (premio per la liquidità, giorni necessari per la conversione in cassa, valutazione, impegni) e ai rischi di sostenibilità (riferiti a eventi o condizioni ESG che potenzialmente impattano sul valore degli investimenti). Le metodologie di misurazione del rischio (sia quantitative che qualitative) sono applicate per fornire una misurazione integrata del rischio a livello di posizione e di portafoglio. I profili di rischio sono definiti, per tutti i portafogli gestiti, come una combinazione di indicatori di rischio e soglie corrispondenti, che determinano il grado e la natura massimi del rischio tollerabile. I profili di rischio sono verificati almeno una volta all'anno.

○ Tipo di transazioni

La Società può effettuare le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari, fermo restando quanto previsto dall'accordo con il Cliente:

- Operazioni a pronti (spot trades);
- Operazioni a termine (forward trades);
- Operazioni di prestito titoli e di swap;
- Operazioni di pronti contro termine (repurchase agreements).

nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sottoscrizione di aumenti di capitale sociale
- sottoscrizione e conversione delle obbligazioni e richiesta del loro rimborso
- l'acquisto, l'esercizio o la cessione di diritti relativi a strumenti finanziari.

La Società può elaborare le transazioni effettuate per conto del Cliente/Fondo insieme alle transazioni effettuate per conto proprio o per conto di altri clienti/Fondi.

In tali circostanze, la Società si impegna a ridurre al minimo il rischio che ciò sia dannoso per il Cliente/Fondo.

Il Cliente è informato e riconosce che l'effetto di questa aggregazione potrebbe essere dannoso in relazione a questi particolari ordini.

Inoltre, in caso di aggregazione di operazioni effettuate per conto del Cliente/Fondo unitamente a operazioni effettuate per proprio conto, la Società non assegna operazioni in modo pregiudizievole per il Cliente e, in ogni caso, assegnerà tali operazioni per prima al Cliente, a meno che non dimostri che senza l'aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto favorevoli o non sono stati in grado di eseguirlo affatto, nel qual caso la Società può assegnare l'operazione in modo proporzionale.

○ Leva finanziaria

Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il valore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il valore equivalente assegnato dal Cliente nell'ambito del servizio di gestione del portafoglio. Nell'accordo che disciplina il servizio di gestione del portafoglio, per ciascuna linea di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria, rappresentata da un numero pari o superiore alla quota. L'utilizzo di un rapporto di leva finanziari superiore alla quota comporta un aumento del livello di rischio della linea di gestione che, in caso di risultati negativi, può comportare

perdite che superano anche il valore del patrimonio gestito e il Cliente potrebbe finire per indebitarsi nei confronti della Società.

○ Benchmark

Il benchmark è meramente indicativo del profilo di rischio/rendimento del portafoglio gestito ed è utile per confrontare i risultati ottenuti nell'attività di gestione. In nessun caso il benchmark può essere considerato come una garanzia di un rendimento minimo, o potenziale, della linea di gestione. La Società non potrà quindi essere ritenuta responsabile qualora il risultato conseguito dalla linea di gestione si discosti, anche in modo significativo, da quello ottenuto dal benchmark.

Non costituisce un indicatore dei risultati futuri dell'attività di gestione e la Società non ha alcun obbligo di raggiungerlo o superarlo.

Inoltre, l'obiettivo della Società non è quello di replicare il benchmark, ma di svolgere una gestione attiva e pertanto i risultati di tale gestione potrebbero discostarsi dall'andamento del benchmark, che in ogni caso non tiene conto degli oneri diretti e/o indiretti che gravano sul portafoglio in gestione, quali imposte, commissioni e spese, costi di transazione, ecc.

○ Condizioni essenziali del servizio di gestione collettiva di portafogli

La Società svolge il servizio di gestione collettiva del portafoglio attraverso la gestione di fondi comuni di investimento aperti offerti al pubblico ai sensi degli artt. 98-ter e seguenti del TUF, i cui criteri e politiche di investimento sono debitamente individuati nel Prospetto informativo del Fondo. La Società svolge il servizio di gestione collettiva del portafoglio anche attraverso la gestione di FIA riservati di tipo aperto e chiuso.

L'Investitore può richiedere i seguenti documenti anche al proprio indirizzo di residenza:

- a) Regolamento di gestione/statuto/condizioni di investimento dei Fondi (a seconda dei casi);
- b) Prospetto informativo;
- c) ultima versione del KID (se applicabile);
- d) gli ultimi documenti contabili pubblicati (relazione finanziaria annuale e relazioni semestrali).

La documentazione di cui sopra può essere richiesta per iscritto (i) per i Fondi Italiani alla Società, Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano e (ii) per i Fondi esteri alla relativa filiale della Società specificata nella documentazione di offerta, che avrà cura di inoltrarla per posta all'indirizzo indicato dal richiedente, gratuitamente e senza alcun costo di spedizione a carico dell'Investitore, entro i tempi indicati nella documentazione di offerta.

La documentazione di cui alle lettere da a) a d) che precede potrà essere inviata, se richiesta dall'Investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza attraverso i contatti indicati nella documentazione di offerta ed è altresì pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.generali-am.com.

Per i Clienti Italiani, inoltre, la richiesta di documentazione può pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica PEC: gam@pec.am.generali.com.

I documenti contabili dei Fondi sono disponibili anche presso la banca depositaria.

Per i fondi domiciliati in Lussemburgo, oltre ai documenti di cui alle lettere da a) a d), sono disponibili anche copie dello Statuto e dei contratti materiali (se e come specificato nella documentazione di offerta) presso l'agente dell'amministrazione centrale (il cui indirizzo è specificato nella relativa documentazione di offerta).

L'Investitore può richiedere la situazione sintetica delle azioni o quote possedute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

F) Ulteriori informazioni sul servizio di gestione patrimoniale individuale

Informazioni sui mandati di gestione

La Società può delegare alcune attività di gestione del portafoglio fornendo ai Clienti i dettagli di eventuali mandati conferiti, specificandone l'entità.

Valutazione degli strumenti finanziari in gestione

La valutazione di tutti gli strumenti finanziari avviene generalmente su base giornaliera utilizzando i prezzi forniti da diversi tipi di fonti, a seconda della qualità e in conformità con le seguenti priorità:

- mercati di riferimento (solo per le società quotate);
- circuiti alternativi di scambio che abbiano caratteristiche di trasparenza e liquidità analoghe a quelle dei mercati regolamentati;
- controparti;
- modelli interni per il calcolo del "valore equo".

Modalità con cui il Cliente può impartire istruzioni

Il Cliente ha il diritto di fornire alla Società istruzioni specifiche per l'esecuzione di specifiche transazioni ("Istruzioni").

Le istruzioni devono essere impartite per iscritto e devono contenere l'esatta indicazione del tipo e della quantità degli strumenti finanziari che il Cliente intende acquistare o vendere, specificando anche le modalità di esecuzione dell'operazione.

Le Istruzioni impartite dal Cliente dovranno contenere l'esatta indicazione del tipo e dell'ammontare delle Attività, in particolare degli strumenti finanziari, che il Cliente intende acquistare o vendere, e – ove possibile/consigliabile – anche la controparte e tutti i possibili dettagli (quali tempistiche o altri termini, incluso il prezzo) dell'operazione. Quando tali Istruzioni vengono eseguite, GENAM non sarà ritenuta responsabile per il perseguimento della Best Execution.

Laddove la Società, sulla base delle informazioni in suo possesso, ritenga che le Istruzioni ricevute dal Cliente non siano idonee, informa il Cliente di tale circostanza e del fatto che non sarà in grado di procedere alla sua esecuzione.

Ulteriori modalità di trasmissione e gestione delle Istruzioni sono stabilite nel contratto di gestione degli investimenti.

Periodo di efficacia e procedura per il rinnovo dell'accordo

L'accordo è, di norma, per una durata indeterminata. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna penalità, inviando una comunicazione scritta alla Società secondo le modalità specificate nel contratto.

Dal momento del recesso, la Società non sarà di norma in grado di eseguire azioni di gestione sui beni gestiti, a meno che tali azioni non siano necessarie per garantire la conservazione del valore dei suddetti beni. La Società può inoltre effettuare eventuali transazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, a meno che non siano già state revocate.

Procedure per la modifica dell'accordo e il recesso.

L'accordo può essere modificato in qualsiasi momento in base al consenso delle parti.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento o di provvedere al trasferimento o al ritiro dei propri titoli, in tutto o in parte, senza che gli venga addebitato alcun costo.

G) Integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento

La Società ha adottato una politica per l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento e nel processo di consulenza in materia di investimenti. Per "Rischio di Sostenibilità" si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe causare un impatto negativo rilevante effettivo o potenziale sul valore degli investimenti.

La politica stabilisce i principi che guidano l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e nella consulenza in materia di investimenti, attraverso la loro identificazione, misurazione e mitigazione.

I rischi di sostenibilità sono identificati a livello di settore e di emittente e quindi valutati facendo leva sui punteggi ESG e sulle notizie ESG, sui dati grezzi, sulle analisi e anche su altri fattori ESG, quali i risultati delle attività di voto e di engagement.

Inoltre, GenAM è impegnata nell'azionariato attivo e nell'engagement in quanto queste attività contribuiscono alla mitigazione del rischio e alla creazione di valore per i propri clienti e definisce i pilastri che guidano il comportamento di engagement e monitoraggio nei confronti degli emittenti partecipati relativi ai portafogli individuali gestiti.

Come specificato nella politica, l'integrazione dei rischi di sostenibilità mira a mitigare tali rischi e può essere raggiunta attraverso diversi approcci. La Società implementa un'ampia gamma di strategie, tra cui, ad esempio, strategie di screening negativo, basato su norme e positive.

Un'opportuna personalizzazione delle attività di cui sopra è effettuata, di volta in volta, coerentemente con le indicazioni e le esigenze dei Clienti così come definite nel Contratto di Gestione Individuale o nel contratto di consulenza in materia di investimenti.

L'informativa e gli eventuali aggiornamenti della stessa sono disponibili sul sito internet della Società: <https://www.generali-am.com/>.

Il livello di esposizione ai Rischi di Sostenibilità di un singolo portafoglio/prodotto su cui si fornisce consulenza dipende principalmente dagli investimenti idonei e dal loro livello di diversificazione, come definito su base personalizzata con il Cliente. Pertanto, non si prevede che un singolo Rischio di Sostenibilità possa determinare un impatto finanziario negativo rilevante sul valore del portafoglio/prodotto individuale oggetto di consulenza.

Per quanto riguarda il Principali Effetti Negativi ("Principal Adverse Impact" o "PAI") sui fattori di sostenibilità a livello di Prodotto, in generale i portafogli classificati come art. 6 ai sensi dell'SFDR non considerano i PAI. Resta inteso che le liste di esclusione indicate nella politica di sostenibilità disponibile sul sito web di GenAM siano integrate nel processo di investimento e si applichino anche ai prodotti di cui all'articolo 6.

Tuttavia, anche per i Prodotti di cui all'art. 6, i PAI possono essere considerati su base personalizzata in accordo con il Cliente. si rimanda all'accordo per le informazioni su come i PAI vengono considerati. Inoltre, le informazioni relative ai PAI sono disponibili nella reportistica periodica ex post del servizio di investimento prestato.

Per i portafogli classificati come art. 8 o 9 ai sensi dell'SFDR si rimanda all'addendum "Informativa ai sensi degli articoli 8/9 del Regolamento (UE) n.2019/2088" fornito da GenAM all'interno dell'apposito accordo, che include anche i possibili PAI sui fattori di sostenibilità a livello di prodotto.

Gli Investimenti sottostanti i portafogli del Cliente non soggetti all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafi 1, 2 o 3, dell'SFDR non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

La Società, pubblica e mantiene sul proprio sito internet (<https://www.generali-am.com/>) le informazioni richieste dall'art. 10 del SFDR, per ciascun prodotto finanziario di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del medesimo regolamento.

H) Strategia per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari dei Fondi in gestione

La Società ha definito una strategia per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società nel cui capitale i Fondi hanno investito. La strategia è definita nella politica "Engagement", disponibile sul sito internet della Società: <https://www.generali-am.com/>.

I) Informazioni sui costi e sugli oneri relativi alla fornitura di servizi⁹

La direttiva MiFID II impone agli intermediari di fornire informazioni trasparenti sui costi e sugli oneri associati alla prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

La Società fornisce ai Clienti o potenziali Clienti, in modo tempestivo e in forma comprensibile, informazioni adeguate in modo che possano ragionevolmente comprendere la natura del Servizio e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento con piena cognizione di causa.

Informazioni sui costi e sugli oneri ex ante

Prima di erogare il servizio, la SGR fornisce al Cliente/Investitore tutte le informazioni, in forma aggregata, sui costi e gli oneri del servizio di investimento e, se del caso, sugli strumenti finanziari coinvolti nelle operazioni effettuate, nonché sull'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, in conformità alla normativa applicabile. Il Cliente ha il diritto di richiedere ulteriori dettagli. Il dettaglio dei costi relativi allo specifico servizio di investimento viene inviato al Cliente prima dell'erogazione del servizio, mediante apposito documento informativo.

Informazioni sui costi e sugli oneri ex post

La Società fornisce inoltre al Cliente/Investitore, su base annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi ai Servizi forniti e ad eventuali servizi accessori con l'obiettivo di garantire che i Clienti/Investitori siano a conoscenza di tutti i costi e gli oneri per valutare i loro investimenti e confrontare i servizi; La società deve inoltre fornire un'illustrazione che mostri l'effetto dei costi sulla redditività del servizio, in conformità con la normativa applicabile. Queste informazioni si basano sui costi sostenuti e vengono fornite in forma personalizzata su base aggregata. Il Cliente/Investitore ha il diritto di richiedere ulteriori dettagli.

Nell'ambito dell'attuale quadro normativo MIFID II, il regime di informativa sui costi e sugli oneri è esteso a tutte le tipologie di clienti, compresi i clienti Professionali.

In particolare, per il servizio di gestione del portafoglio individuale, i costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente, nonché le modalità di effettuazione dei pagamenti verso, o per il tramite, della Società sono definiti nel contratto di gestione e sono così suddivisi:

- a) Spese una tantum: commissioni pagate alla società di gestione patrimoniale all'inizio o alla fine del servizio o dei servizi di investimento forniti;
- b) Spese correnti/commissioni di gestione, che possono avere una componente fissa e/o una componente variabile espressa in percentuale calcolata sul valore medio del portafoglio;

⁹ Non applicabile ai servizi RTO

- c) Costi relativi alle transazioni: costi e oneri relativi alle operazioni eseguite dalla società di gestione del risparmio o da altre parti (ad es. commissioni di intermediazione, bolli e imposte, commissioni di piattaforma);
- d) Oneri relativi ai servizi accessori: eventuali costi e oneri relativi ai servizi accessori (se applicabili);
- e) Costi accessori/incentivi/commissioni di performance, in base alla performance del portafoglio rispetto al benchmark.

Diverse modalità di determinazione e liquidazione delle suddette tariffe possono essere concordate con il Cliente al momento della conclusione del contratto di gestione individuale.

Altri oneri a carico del Cliente comprendono:

- a) spese per l'amministrazione e la custodia dei beni presso i depositari (es.: spese per il regolamento delle transazioni, l'invio di dichiarazioni, l'emissione di biglietti per la partecipazione all'assemblea, i diritti di custodia di titoli nazionali ed esteri quotati e non quotati); l'importo delle spese per la custodia del patrimonio non è incluso nei costi associati al servizio di gestione del portafoglio in quanto negoziati con la banca o le banche depositarie;
- b) imposte (es: ritenute su interessi e dividendi, imposte sui contratti di borsa, imposta di bollo sui conti di sicurezza e di liquidità come indicato dalla normativa vigente).

Il regime fiscale applicato al servizio di gestione dipende dalla specifica classificazione fiscale del Cliente e deve essere indicato nel contratto.

Gli importi relativi agli onorari e alle spese di cui ai punti che precedono sono, di norma, desunti dalla liquidità e dagli equivalenti di cassa degli attivi in gestione, dandone prova al Cliente mediante relazioni.

I costi e gli oneri applicati dalla Società all'Investitore, per il servizio di gestione collettiva del portafoglio, e le procedure per l'effettuazione dei pagamenti verso o per il tramite della Società sono indicati nel Prospetto del Fondo e/o nel regolamento di gestione, ai quali si rinvia.

J) Incentivi

Gli incentivi sono qualsiasi onorario, commissione o beneficio monetario e non monetario pagato o fornito dalla Società o da qualsiasi persona diversa dal Cliente/Investitore per la fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, commercializzazione di fondi e servizi di gestione collettiva.

GenAM ha adottato una Politica sugli incentivi e una procedura operativa per garantire che la Società adempia all'obbligo di non ricevere né pagare Incentivi non conformi alle normative applicabili e all'obbligo di servire i migliori interessi dei propri Clienti e Investitori, nella fornitura di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Prima di fornire i Servizi, la Società informa il Cliente/Investitore dell'esistenza, della natura e dell'importo dei pagamenti o dei benefici pagati a una persona diversa dal Cliente/Investitore o da una persona che agisce per suo conto. Nel caso in cui l'importo dei pagamenti o dei benefici non sia accertabile e ne sia reso noto solo il metodo di calcolo, la Società comunica ex post l'importo esatto dei pagamenti o dei benefici erogati e, in caso di incentivi continuativi, informa individualmente i Clienti/Investitori, almeno una volta all'anno, dell'effettivo ammontare dei pagamenti o dei benefici erogati durante il periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari minori possono essere descritti in modo generico).

In ottemperanza al divieto di ricevere e trattenere incentivi di cui all'art. 24, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza, la Società non percepisce onorari, provvigioni o altri benefici monetari o non monetari corrisposti o erogati da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici minimi non monetari che possano migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e che, Per le loro dimensioni e natura, non possono essere considerati tali da compromettere il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse del cliente.

La Società, per quanto riguarda il servizio di gestione del portafoglio individuale, può ricevere i seguenti benefici minori non monetari:

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di carattere generale o personalizzato per un determinato Cliente;
- materiale redatto da terze parti, commissionato e pagato da un emittente societario o da un potenziale emittente per promuovere una nuova emissione della Società o, quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale su base continuativa, a condizione che il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e che il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o al generale pubblico allo stesso tempo;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di uno specifico strumento finanziario o servizio di investimento;
- ospitalità di un valore ragionevole e trascurabile (de minimis), come cibo e bevande durante una riunione di lavoro o una conferenza o altri eventi di formazione.

Annualmente la Società fornisce ai propri Clienti/Investitori la relazione ex-post sugli incentivi che rappresenta anche l'effetto cumulativo dei costi sulla remunerazione nell'erogazione dei servizi di investimento in conformità all'art. 36 del Regolamento Intermediari e all'art. 50 del Regolamento Delegato 565/2017 e alle relative raccomandazioni Consob.

Il Cliente/Investitore può richiedere alla Società un'informativa più dettagliata sui benefici monetari e non monetari pagati a, o ricevuti da, terzi.

Informativa sulla privacy

Le informazioni da fornire al Cliente/Investitore, in merito al trattamento dei dati personali e la forma di consenso sono riportate nelle informative Privacy fornite nei Paesi in cui la Società opera, nel rispetto della normativa applicabile.

Offerta Off-Site

Quando il servizio di gestione del portafoglio individuale è offerto alla clientela al dettaglio¹⁰ in un luogo diverso dalla sede legale o dai locali della Società (c.d. offerta fuori sede), l'efficacia dei contratti individuali di gestione del portafoglio conclusi fuori sede è sospesa per la durata prevista dalla normativa applicabile a partire dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente¹¹. Entro questo periodo, il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese o corrispettivi alla Società così come indicato nel contratto consegnato al Cliente.

¹⁰ Un'offerta rivolta a clienti professionali, come identificati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del Testo Unico della Finanza, non costituisce un'offerta fuori sede.

¹¹ Sette giorni in Italia ai sensi dell'art. 30.6 del Decreto Legislativo n. 58/1998. Quattordici giorni in Francia ai sensi degli articoli L341-16 e L341-14 del Codice Monetario e Finanziario.